



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 13-07-21 Numero 59

**Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021
2023. MODIFICA**

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12:50, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Sindaco	Presente
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	Assente
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	Presente
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	Presente

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 22/12/2020 avente ad oggetto *"Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023. Ricognizione dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 d. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 L. 12/11/2011, n. 183 - Approvazione"*;

Preso atto che:

- Con decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”, necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- Il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- La programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell’individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- Previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- In conformità a quanto disposto dall’art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall’art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- Il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
- Il medesimo piano è oggetto di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;

Rilevato che:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- Per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- Nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

Richiamato l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che:

- Impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;
- La norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Dato atto che questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero;

Visto l'articolo 3, comma 8, Legge 19 giugno 2019 n. 56 dove si precisa che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019/2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Premesso che il territorio del Comune di Civitella del Tronto (TE) è stato colpito dal sisma 2016 e, conseguentemente, questo Ente è risultato assegnatario di alcune unità di personale a tempo determinato, finanziate dalla Regione Abruzzo, per lo svolgimento delle attività relative alla ricostruzione post-sisma.

Visto l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) e s.m.i., il quale prevede:

- al comma 3, *“Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del*

sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. ... ”;

- al comma 3-bis, “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ... ”;

Visto l'art. 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. (Legge Madia), a norma del quale “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”;

Considerato che:

- con nota prot. n. 3482 del 31.03.2021, è stata formulata al DFP della Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta finanziamento - ai sensi dell'art. 57, commi 3 e ss. D.L. n. 104/2020 conv. dalla Legge n. 126/2020 e s.m.i. - per stabilizzazione n. 2 unità

di personale che hanno prestato servizio presso questo Comune per la ricostruzione post sisma 2016 e che hanno maturato i requisiti richiesti dalla predetta normativa, e, precisamente:

- l'Ing. Marziale Serenella, la quale ha prestato servizio a tempo determinato presso il Comune di Civitella del Tronto per lo svolgimento di attività connesse agli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 - con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, Categoria "C1" - per il periodo dal 13.07.2017 ad oggi (con scadenza il 31.12.2021);
- l'Ing. Tassone Andrea, il quale ha prestato servizio a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse agli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, dapprima presso il comune di Teramo, con il profilo professionale di Esperto Tecnico, Categoria "D1", per lo svolgimento - per il periodo dal 27.12.2017 al 31.03.2019 - e, successivamente, presso il Comune di Civitella del Tronto, con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, Categoria "C1", per il periodo dal 01.04.2019 ad oggi (con scadenza il 31.12.2021);
- con prot. n. 4724 del 06.05.2021, è stata trasmessa al DFP la nota formale di accompagnamento al "Modulo per la ricognizione delle stabilizzazioni DL 104/2020" trasmesso tramite il portale dello stesso DFP in data 04.05.2021;
- con prot. n. 5985 del 15.06.2021 e prot. n. 6099 del 17.06.2021 sono stati adempiuti ulteriori oneri informativi richiesti dal DFP ai fini della predetta procedura di stabilizzazione;

Verificato:

- l'enorme afflusso di turisti nel territorio dell'Ente durante il periodo estivo;
- pertanto, la necessità di un maggior controllo da parte delle forze di polizia locale;

Visto l'esiguo numero di personale in servizio presso l'area vigilanza dell'Ente

Preso atto della necessità di aggiornare il programma triennale 2021-2023 e il piano annuale 2021 per il fabbisogno di personale, al fine di prevedere l'assunzione:

- a tempo indeterminato delle 2 unità di personale sopra indicate, a condizione che si concluda positivamente, a tal fine, la procedura di finanziamento ministeriale avviata presso il DFP con le richieste sopra menzionate;
- a tempo determinato di un vigile per il periodo estivo a supporto del personale in servizio dell'area vigilanza;

Ritenuto necessario, di conseguenza, procedere alla modifica del piano triennale di fabbisogno del personale, per le motivazioni sopra riportate;

Dato atto del rispetto della legge 12/03/1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Visto l'allegato Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, così come modificato;

Richiamato l'art. 6, comma 4 bis del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., che prevede la predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale da parte della Giunta Comunale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

Rilevato che:

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- la Sentenza Consiglio di Stato-Sez.V-n.4072/25.06.2010 ritiene che l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

Richiamato l'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione:

- il parere del revisore dei conti;

- i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Considerato che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) Di modificare, per quanto in premessa esposto, fermo restando la dotazione organica intesa come macro aggregato costituito dal numero dei dipendenti in servizio, il piano triennale del fabbisogno del personale che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2022-2023, così come modificato;
- 3) Di precisare che in attesa che i posti della presente programmazione siano tutti ricoperti attraverso le ordinarie procedure di reclutamento, si provvederà anche alla stipula di convenzioni per l'utilizzo di personale esterno di altri enti;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Civitella Del Tronto, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 6) Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP.
- 7) Di dichiarare con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Sindaco

DI PIETRO CRISTINA